

# IMU anno 2017

Delibera C.C. n. 12 del 01/03/2017 aliquote IMU 2017 (aliquota 6 per 1000 - 10 per 1000)

## IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO (art. 1, comma 10, legge 208/2015)

La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, escluse quelle censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato tra parenti in linea retta entro il primo grado, alle seguenti condizioni:

1. il contratto deve essere regolarmente registrato, la registrazione è necessaria anche per comodati verbali per fruire dell'agevolazione IMU;
2. il comodante deve possedere un solo immobile abitativo o al massimo un altro immobile in Italia (che non sia censito in A/1, A/8 e A/9) adibito ad abitazione principale;
3. il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nel comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
4. l'immobile concesso in comodato deve essere adibito ad abitazione principale dal comodatario;
5. per attestare i requisiti e beneficiare dell'agevolazione, il soggetto passivo deve presentare, nei termini di scadenza previsti dalla normativa di riferimento, apposita dichiarazione IMU (modello ministeriale).

Nel caso in cui venga concesso in comodato un immobile e le relative pertinenze, a queste ultime si applicherà l'agevolazione IMU nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. L'agevolazione IMU si applicherà anche a tutte le unità pertinenziali locate a canone concordato iscritte nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Il Dipartimento delle Finanze ha ritenuto che sussiste per il soggetto passivo l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU ai fini dell'applicazione della riduzione.

## TERRENI AGRICOLI (vedere specifiche)

<b>Quali soggetti interessa</b>	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili	
<b>Quali immobili riguarda</b>	Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.  <b>L'IMU non si applica:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sull'abitazione principale (<b>ad eccezione</b> da quelle di categoria A1, A8 e A9) e sulle relative pertinenze (C2, C6 e C7), possedute a titolo di proprietà, usufrutto, diritto di superficie o di abitazione;</li> <li>- sui fabbricati merce e fabbricati rurali strumentali;</li> </ul>	
<b>Base imponibile</b>	<b>Fabbricati:</b> la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7</li> <li>- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5</li> <li>- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5</li> <li>- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) (<i>moltiplicatore variato dal 2012</i>)</li> <li>- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1</li> </ul> <b>Terreno agricolo:</b> reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 135 per i terreni agricoli</li> <li>- 75 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (<i>moltiplicatore variato dal 2013</i>)</li> </ul> <b>Area edificabile:</b> valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (con deliberazione di Giunta sono approvati i valori medi venali da utilizzare ai fini IMU)	
<b>Aliquote deliberate per l'anno 2017</b>	<b>Fattispecie</b> Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1-A/8 e A/9) Tutti gli altri tipi di immobili, terreni, aree edificabili	<b>Aliquota</b> 6 per mille <b>con detrazione</b> 10 per mille
<b>Detrazione</b>	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad <u>abitazione principale</u> del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>euro 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.	

	Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione complessiva è equamente divisa tra tutti gli aventi diritto limitatamente al periodo dell'anno in cui tale destinazione si verifica
<b>Terreni Agricoli</b>	<p><u>Zone svantaggiate e parzialmente svantaggiate:</u>  La Regione Emilia Romagna - Servizio Provinciale Agricoltura e Alimentazione Modena indica:  "Certificazioni ai fini delle agevolazioni previsti dal D.L. 402/81 convertito in Legge 537/81 Legge 984/77 art.15 (Legge Quadrifoglio) e Leggi Reg. per prestiti a tasso agevolato.  Delimitazioni per Fogli catastali (N.C.T.) dei territori agricoli in zone svantaggiate."  Nel Comune di Castelvetro di Modena  I fogli catastali ricadenti per intero in zona svantaggiata sono i seguenti:  n. 10 - 11 - 12 e dal 15 al 51 compresi.  I fogli catastali ricadenti parzialmente in zona agricola svantaggiata sono i seguenti:  n. 9 - 5 - 13.</p> <p>Sono altresì ESENTI i terreni agricoli <u>posseduti e condotti</u> da CD e IAP iscritti a previdenza , indipendentemente dalla loro ubicazione.</p>
<b>Aire</b>	<p>L. n. 80/2014: <i>A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</i></p> <p>Quindi dal 2015, per gli AIRE l'immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) <b>SOLO SE</b> <u>pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.</u></p> <p>Se pensionati in Italia ma risiedenti all'estero, non è possibile considerare l'immobile come abitazione principale.</p> <p>Pertanto ove sussistono <b>ENTRAMBE</b> le condizioni ( residenza e pensione estera), l'immobile è equiparato ad abitazione principale beneficiando dal 2017 dell'esenzione TASI ,ad esclusione delle categorie A/1, A/8 ed A/9 assoggettate ad IMU con aliquota 6,00 per mille e relativa detrazione.</p> <p>Per tutti gli <b>ALTRI</b> iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile, altro immobile, soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune.</p>
<b>Riserva allo Stato</b>	<p>per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:</p> <p><b>è riservato allo Stato</b> il gettito IMU calcolato ad <b>aliquota standard dello 0,76</b> per cento e al <b>Comune la differenza di imposta</b> dovuta alla maggiore aliquota deliberata.</p>
<b>Termini di versamento ed importo minimo</b>	<p>- 16/06/2017 acconto pari al 50% del tributo annuale.  - 16/12/2017 saldo, calcolando l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, utilizzando le aliquote deliberate dal comune per l'anno 2017 ed applicando la detrazione se spettante.  L'imposta annua non è dovuta qualora l'importo sia uguale o inferiore a 10 euro.</p>
<b>Modalità di versamento</b>	<p>- mediante modello F24 utilizzabile presso gli uffici postali e/o istituti di credito, senza addebito di commissioni;  Codice catastale del comune di Castelvetro di Modena da indicare nel versamento è <b>C287</b></p>
<b>F24 Codici di versamento</b>	<p><b>3912</b> abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)  <b>3913</b> fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D (destinatario il Comune)  <b>3914</b> terreni (destinatario il Comune)  <b>3916</b> aree fabbricabili (destinatario il Comune)  <b>3918</b> altri fabbricati (destinatario il Comune)</p> <p>La risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 21/05/2013 ha istituito i seguenti codici tributi da utilizzare con modello F24 per unità immobiliari di categoria D:  <b>3925</b> immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo Stato)  <b>3930</b> immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario il Comune)</p>
<b>Dichiarazione IMU</b>	<p>La dichiarazione IMU va presentata al Comune (Ufficio Protocollo) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni per la determinazione dell'imposta.  La dichiarazione IMU deve essere presentata per qualsiasi agevolazione , riduzione e/o esenzione applicata.  Copia registrata dei contratti per comodato gratuito e/o contratti a canone concordato devono essere allegati alla dichiarazione IMU.</p>